



**ISTITUTO REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

Ente Pubblico Economico
Istituita con L.R. 7/2/1963 n. 12
P.IVA 00549700821

90146 Palermo –
Via Ausonia n. 83
Tel. 091 7164111
e-Mail: posta@ircac.it
Sito web: www.ircac.it
pec: ircac@pec.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Palermo, lì 01 settembre 2016

Oggetto: Verbale n.420 del 28 luglio 2016 – relazione I semestre 2016
del Collegio Straordinario dei Revisori

**I . R . C . A . C .
PALERMO**

02/09/2016

Prot. N. U/PRES/0007878/16



All'Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 6 – Vigilanza e Servizio Ispettivo
Via degli Emiri, 45
90135 PALERMO

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 Vigilanza
U.O.B. 5.2 Vigilanza Enti, Aziende e Istituti
Regionali
VIA Notarbartolo, 17
90141 PALERMO

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Al Collegio Straordinario dei Revisori
SEDE

Con riferimento al verbale in oggetto, contenente la relazione semestrale ex art.48 della L.R. n.17/2004, nella quale il Collegio ha evidenziato alcune problematiche inerenti la gestione dell'Istituto, si rassegnano le seguenti considerazioni, deduzioni e chiarimenti.

1) Con riferimento a quanto indicato nel 2° capoverso - prima alinea - della relazione, in cui il Collegio evidenzia che: "*ci si trova in una situazione d'incertezza contabile in considerazione che dal 2011 i bilanci non risultano approvati*" si deve evidenziare quanto segue.

I bilanci dell'Istituto sono predisposti in forma di bilanci sociali al fine di rappresentare le scelte, le attività, i risultati e gli impieghi delle risorse nell'arco degli esercizi finanziari.

I bilanci, redatti, predisposti ed approvati ai sensi dell'art 116 c. 2 della L.R. 11/2010, secondo le modalità previste dal provvedimento della Banca d'Italia n. 208 del 5 settembre 2002, sono i documenti fondamentali per fornire le informazioni economiche,

finanziarie e patrimoniali atte a rappresentare i risultati degli esercizi finanziari e la situazione dell'Istituto alla data di approvazione del bilancio.

Dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio dell'Istituto, sia per la gestione propria sia per il fondo unico a gestione separata, è predisposto e redatto nella osservanza dei principi fondamentali contenuti nell'art 2423 c.c. - Redazione del bilancio - in modo da offrire una rappresentazione veritiera, corretta e comunque quanto più attendibile della situazione aziendale, operando secondo le regole di valutazione stabilite dalla legge, le stime e le iscrizioni delle diverse voci.

Occorre altresì rilevare che le delibere con cui l'IRCAC approva i propri bilanci sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale di Governo secondo le modalità, previste dall'art. 55 comma 6 della L.R. n. 10/99 che possono così riassumersi:

a) la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del competente assessorato. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate;

b) per le finalità che precedono l'I.R.C.A.C. entro quindici giorni dall'adozione, provvede a trasmettere le delibere di approvazione dei bilanci, unitamente ai relativi documenti contabili, agli assessorati regionali competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza;

c) detti assessorati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale la proposta ed il parere di rispettiva competenza entro novanta giorni (art 55 l.r. 10/99) dalla ricezione delle delibere stesse e dei relativi documenti;

d) tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Le delibere di approvazione dei bilanci concernenti gli esercizi 2011 e 2012 sono state "archivate" da parte del Servizio Vigilanza Enti dell'Assessorato Attività Produttive, senza l'avvio dell'iter procedimentale previsto dal sopra richiamato l'art.55 comma 6 della L.R. n. 10/99, la delibera IRCAC n. 4122 del 27 giugno 2014, con cui è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2013, è stata "restituita" all'Istituto con il relativo carteggio relativo, poiché priva dell'obbligatorio parere del Collegio dei Revisori, cessato dalle sue funzioni nel marzo 2012 e non ricostituito alla data dalla Regione Siciliana, cui compete la nomina ai sensi dell'art.15 dello Statuto dell'Ente, alla data di approvazione di detti bilanci.

La delibera di approvazione del bilancio 2014, è a data corrente ancora in corso di esame da parte degli Uffici degli Assessorati competenti, i quali benché sia ampiamente trascorso il termine di 90 gg normativamente previsto, non hanno trasmesso alla Giunta di Governo la proposta ed il parere per l'adozione del provvedimento di approvazione.

La mancata nomina del Collegio ai sensi dell'art 15 della l.r. 14 settembre 1979 n. 212, ha avuto come conseguenza la non approvazione dei bilanci degli esercizi 2011/2013, circostanza che comunque non può comportare quella: **"situazione d'incertezza contabile evidenziata dal Collegio Straordinario dei Revisori"**.

Invero per le società di capitale, le norme del codice civile che ne disciplinano il funzionamento, cui l'IRCAC, quale Ente Pubblico Economico deve attenersi, prevedono, art. 2377 e 2479/ter c.c., la possibilità di esperire l'azione di annullamento delle delibere di approvazione dei bilanci quando risultino in gioco unicamente interessi di alcuni soggetti, (soci assenti, dissenzienti ed astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale).

Detto ciò, l'art 2429 del c.c. prescrive che gli amministratori delle società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare devono consegnare il progetto di bilancio (e la relazione sulla gestione) al collegio sindacale - in genere incaricato anche del controllo legale - affinché questo possa predisporre la propria relazione da depositare, con

bilancio, allegati e relazione sulla gestione, presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione.

A tali fini, la mancanza della relazione del collegio sindacale, non può comportare l'annullamento o la mancata approvazione della delibera IRCAC di approvazione dei bilanci, ove si consideri che, come per le società di capitale gli unici soggetti chiamati a poter esperire l'azione di annullamento sono solo gli amministratori o i soci assenti, dissenzienti ed astenuti, ovvero i soggetti che hanno realizzato (o avallato) l'omissione, per l'IRCAC, che a quella disciplina si richiama, unico soggetto a potere eccepire l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio è la Regione Siciliana, la quale ve ne ha dato causa.

Ciò posto, in applicazione dei suddetti principi, ne deriva che in assenza del parere del Collegio dei Revisori, organo vacante al momento dell'approvazione dei bilanci 2011, 2012, 2013, l'Organo di Amministrazione Attiva dell'Istituto ha correttamente adottato le relative delibere di approvazione dei bilanci riguardanti gli esercizi sociali e l'Assessorato Attività Produttive, titolare dei poteri di vigilanza e controllo, non potrebbe eccepire alcun vizio procedurale, dovendo dare seguito all'iter previsto dall'art. 55 comma 6 della L.R. n. 10/99.

Decorso quindi infruttuosamente il termine di 90 giorni (ex art 2479 ter c.c.), decorrente dalla trasmissione all'Organo di Vigilanza, i bilanci degli esercizi precedenti ancorché privi del parere del collegio dei revisori, sono stati idonei a produrre effetti giuridici e a documentare l'attività patrimoniale ed economica dell'Istituto anche nei confronti dei terzi e della Regione Siciliana.

2) Per quanto riguarda quanto indicato nel 2° capoverso – seconda alinea relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23/11/2011 e s.m.i., e dalla Circolare n. 9 del 31/3/2016 della Ragioneria Generale della Regione si osserva che l'IRCAC, quale Ente Pubblico Economico, adotta sin dall'esercizio finanziario 1992, la redazione del bilancio osservando i principi della contabilità economica patrimoniale, seguendo la normativa imposta dal codice civile e dall'art 116 della L.R. n. 11/2010, secondo le modalità previste dal provvedimento della Banca d'Italia, pubblicato nella GURI n. 208 del 5.09.2002.

L'obbligo del Rendiconto finanziario, per le Società di Capitale e quindi anche per l'IRCAC, quale Ente Pubblico Economico, è stato introdotto nell'ordinamento con il Decreto legislativo 139 del 18 Agosto 2015 pubblicato nella G.U. N° 205 del 04/09/2015, con decorrenza dall'01.01.2016.

Il predetto decreto ha modificato l'art. 2423 del C.C. e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate nel nuovo art. 2425 ter del Codice Civile.

Le direttive della Circolare n. 9 del 31.03.2016, che prevede la redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa, vanno applicate dall'Istituto con decorrenza dall'esercizio 2016. Nondimeno verrà predisposto per l'esercizio 2015 il rendiconto finanziario al fine di consentire il raffronto con l'esercizio 2016, in cui diverrà obbligatorio.

3) Relativamente a quanto indicato nel 2° capoverso – terza alinea – con cui il Collegio dei Revisori evidenzia che l'Istituto non ha proceduto al rinnovo previsto dai contratti collettivi delle aziende di credito e finanziarie e non è stato definito l'iter per l'applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all'art 31 della l.r. 6/97, con la conseguente incertezza nei rapporti contrattuali con il personale e l'insorgenza di un contenzioso del valore di circa 6 milioni di euro, non si può fare a meno di evidenziare che tale situazione è da ascrivere esclusivamente alla mancata approvazione ad oggi delle delibere IRCAC n. 2174/2010 e n. 32214/2010, relative alle tabelle di equiparazione previste dall'art. 31 della L.R. n. 6/97. In relazione a quanto sopra, pertanto, l'Istituto è sempre in attesa che venga definito il procedimento amministrativo di approvazione delle tabelle di equiparazione.

4) Con riferimento a quanto indicato nel 2° capoverso – quarta alinea - in ordine alla mancata applicazione dell'art. 14 della L.R. n.8/2016 sulla rinegoziazione dei contratti di lavoro in essere con il personale dipendente, che comportano una retribuzione superiore al tetto retributivo di 100 mila euro, risulta evidente che la norma pone diverse problematiche giuridiche, sollevate peraltro nel corso dell'incontro tenutosi in data 22 giugno 2016, di cui è stato edotto il Collegio, che possono così sintetizzarsi:

- inapplicabilità dell'art.14 della L.R. N.8/2016 ai rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, attualmente in essere in Istituto, che risultano disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro su cui non può incidere la disposizione della legge regionale richiamata;
- illegittimità costituzionale relativamente agli artt.3 e 117 della Costituzione per cui l'Istituto non può legittimamente procedere alla rinegoziazione dei contratti in essere;
- carenza e insufficienza di elementi essenziali della circolare n.15 dell'Assessorato dell'Economia, che ha richiamato tutti gli Enti Pubblici della Regione Siciliana, sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, alla rigorosa applicazione delle norme richiamate, la quale non fornisce alcuna indicazione su quelli che sono i termini, le condizioni e le modalità con cui l'Istituto dovrebbe procedere alla rinegoziazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, attesa la natura collettiva e non individuale dei contratti in essere che regolano i rapporti di lavoro in Istituto;
- necessità che, a tutela dell'Amministrazione dell'Ente, la Regione Siciliana fornisca precise indicazioni in merito alla rinegoziazione dei contratti;
- decorrenza dei termini previsti dall'art.13 della Lr. n.13/2014 come modificato dall'art.14 della l.r. n.8/2016. Infatti, i trenta giorni per la rinegoziazione ed i trenta giorni per la risoluzione unilaterale del contratto sono già trascorsi in quanto il legislatore li ha ipotizzati come decorrenti nel 2014 e quindi sono abbondantemente scaduti;
- pagamento al dipendente del trattamento di mancato preavviso, così come stabilito dal proprio contratto di lavoro, e pagamento di qualsiasi altro danno derivante, in caso di risoluzione unilaterale del contratto ad opera dell'IRCAC;

- modalità con le quali incidere sulle voci delle rispettive retribuzioni, tenendo conto che le stesse sono regolate da differenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per non superare il tetto massimo di € 100.000,00;

- periodo di vigenza della disposizione normativa e la decorrenza annuale della stessa. Le problematiche di carattere giuridico sottese all'applicazione della norma "de qua", la prospettiva dell'insorgere di un contenzioso, lo hanno indotto a chiedere in data 23 giugno 2016 (nota prot. U/PRES.0006124/16) agli Assessorati Economia e Attività Produttive parere ed indirizzi operativi circa termini, condizioni e modalità con cui porre in attuazione la disposizione dell'art. 14 della L.R. n. 8/2016, anche al fine di uniformare il proprio comportamento a quello degli altri Enti destinatari della norma.

Conseguentemente in attesa delle indicazioni e risposte degli Assessorati interessati, sollecitati ad un pronto riscontro, con note del 12/08/2016 (prot. U/PRES/0007620/16) e del 22/08/2016 (prot. U/PRES/0'007682/16) l'Istituto si è venuto a trovare in una situazione di obiettiva difficoltà, perché appare chiara la volontà dei dirigenti dell'ente di non rinegoziare i contratti in essere e di avviare un contenzioso giudiziario, mentre l'autorevole parere richiesto agli OO.TT confortati eventualmente dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sgombrerebbe il campo da incertezze interpretative e applicative e responsabilità. Pertanto la mancata applicazione dell'art 14 della l.r. 8/2016 trova ad oggi, adeguata giustificazione.

- 5) In ordine alle perplessità manifestate del Collegio dei Revisori nella relazione al Bilancio 2015, in merito alla procedura contabile adottata, al fine di evidenziare il rischio di credito, discendente dall'eventuale mancato incasso di pari importo del credito IRPEG 1984, si osserva quanto segue.

Con delibera commissariale d'urgenza n.1883 del 24/6/2016, ratificata con delibera n. 4912 del 28/6/2016, è stato posto un vincolo di indisponibilità su una parte della Riserva straordinaria fino alla concorrenza di €. 8.114.240 per coprire il rischio di credito discendente dall'eventuale mancato incasso di pari importo del credito IRPEG 1984, stante che in data 09.07.2015 è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sentenza n.2991/25/I5- Sez.XXV, che conferma l'esito sfavorevole per l'Istituto della sentenza di I° grado. L'Istituto ha impugnato tale sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, anche sulla base degli esiti favorevoli delle sentenze emesse dalla Corte Tributaria Regionale di Palermo per analoghi contenziosi relativi agli anni 1986 e 1990 e precisamente la sentenza n. 57/30/16 e la sentenza n. 56/30/16. Le riserve hanno la finalità di fronteggiare i rischi connessi ad eventi futuri e conseguentemente le modalità adottate, mediante l'apposizione di un vincolo di indisponibilità su una parte della Riserva straordinaria per coprire l'eventuale rischio sul credito IRPEG 1984 di euro 8.114.240, appaiono più che idonee allo scopo. L'eventuale accantonamento nel conto economico avrebbe comportato una rilevazione di perdite non veritiere che avrebbero stravolto il bilancio con la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non conforme alla realtà.

6) Per quanto riguarda quanto indicato nel 2° capoverso - sesta, settima e ottava alinea - si deve rilevare che il notevole contenzioso che determina perdite sul fondo a gestione separata è dovuto principalmente alle leggi speciali, che si sono susseguite nel tempo, in materia di occupazione giovanile e passività onerose.

Inoltre, la concessione di finanziamenti a tassi decrescenti e pari attualmente allo 0,30 per cento non consente una redditività nella gestione del Fondo Unificato. Le perdite, pertanto, risultano fisiologiche nella misura in cui l'Istituto debba perseguire il proprio scopo istituzionale, previsto dalla normativa regionale vigente per favorire lo sviluppo della cooperazione siciliana. Per quanto riguarda l'incremento degli incagli, dovuto alla attuale situazione sfavorevole dell'economia siciliana il Direttore Generale con disposizione di servizio del 16 maggio c.a., ha destinato ulteriori risorse umane al controllo e monitoraggio del puntuale adempimento delle obbligazioni relative ai finanziamenti concessi. L'Istituto intraprende nella fase di incaglio tutte le azioni (diffide, visite ispettive, analisi della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda) per ridurre l'incidenza delle eventuali sofferenze. Come si rileva dalla Relazione del Direttore Generale al bilancio 2015 del Fondo unificato sono diminuiti il numero ed il valore delle pratiche entrate in sofferenza nell'esercizio 2015 rispetto al 2014. Dato questo ben più rilevante dell'incremento degli incagli. Detto incremento deriva principalmente dai finanziamenti di esercizio per le startup, per importi limitati (massimo 30.000,00 euro o 40.000,00 euro per le cooperative a prevalente presenza femminile), i quali vengono concessi, ai sensi del vigente Regolamento degli aiuti alle imprese, senza acquisizione di garanzie reali ma soltanto personali e rappresentano il rischio che l'Istituto si assume per la crescita e l'avviamento di nuove imprese nel territorio siciliano.

- 6) Con riferimento ai crediti verso la Regione relativi alle previsioni contenute nell'art.115 della L.R. n.11/2010 il Collegio dei Revisori ritiene che: "nelle more della definizione della procedura, si debba procedere ad una rettifica dei crediti di che trattasi", in quanto, come tra l'altro già evidenziato nella relazione al bilancio di esercizio 2014, non sussiste il corrispondente debito da parte della Regione per le voci riferentesi all'art.115 della l.r. n.11 del 2010 e all'art. 4 della Lr. n.16 del 2008.

L'indicazione del Collegio non può essere in atto seguita in quanto carente di idonea motivazione. Invero l'Istituto ha rendicontato, ogni anno, all'Assessorato delle Attività Produttive e all'Assessorato dell'Economia l'importo analitico e complessivo dei contributi interessi erogati alla cooperative nell'esercizio precedente ed il conseguente credito verso la Regione Siciliana. Lo stesso Assessorato delle Attività Produttive, con nota prot. n. 22939/S1 del 2/5/2016, ha ritenuto che debba provvedersi al reintegro del fondo unificato a gestione separata dell'IRCAC per l'importo di euro 2.499.236,70 ed ha conseguentemente richiesto all'Assessorato Regionale dell'Economia di istituire apposito capitolo di spesa dove appostare la predetta somma da trasferire all'IRCAC per il reintegro del Fondo Unificato.

Con nota prot. n. 23037 del 16/5/2016 l'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, ha evidenziato *"che non sussistono poste contabili passive nel Rendiconto della Regione per tali asseriti debiti; pertanto si ritiene che il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dovrà verificarne la sussistenza alla luce della mancanza dei corrispondenti residui e, quindi, alternativamente:*

1. *dichiarare l'insussistenza del debito della Regione nei confronti dell'IRCAC;*
2. *attivare le procedure amministrativo - contabili di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art.73 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., qualora i debiti sussistano. Conseguentemente nell'ipotesi sub.1) l'Istituto dovrà rettificare il proprio Bilancio, eliminando i crediti in quanto insussistenti."*

Lo stesso Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, pertanto, ha previsto che l'Istituto dovrà eliminare i crediti in quanto insussistenti soltanto nell'ipotesi sub.1). L'Istituto, inoltre, con nota prot. n. U/PRES/0007606/16 del 12/8/2016 ha chiesto all'Assessorato delle Attività produttive di attivare, nel più breve tempo possibile, le procedure amministrativo - contabili per determinare le condizioni necessarie al trasferimento della somma di euro 2.499.236,70.

- 7) Per quanto riguarda quanto indicato nel 2° capoverso – decima alinea in ordine all'istituzione di un albo per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni, si precisa che con delibera commissariale n. 4797 del 12 Aprile 2016 è stato istituito l'Albo degli Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio dell'Ente e/o per attività di domiciliazione ed è stato approvato l'avviso pubblico contenente il Regolamento che disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di tali incarichi unitamente al modello di domanda per l'iscrizione all'Albo, allegati alla delibera stessa. Il relativo avviso è stato pubblicato per estratto in data 16 Giugno 2016 su due quotidiani a tiratura regionale, al fine di darne adeguata pubblicità. Gli Avvocati interessati hanno inviato via email all'apposito indirizzo di posta elettronica "albolegali@ircac.it" la prescritta domanda di iscrizione al suddetto Albo corredata dalla documentazione richiesta, a pena di esclusione. Il Servizio Legale dell'Istituto ha provveduto ad esaminare le istanze pervenute entro il termine del 16 luglio 2016 verificando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione, il possesso dei requisiti richiesti meglio indicati nella suddetta delibera n. 4797/16 e la conformità della documentazione allegata. Sulla base delle verifiche effettuate con delibera del 30 agosto 2016 sono stati iscritti all'Albo degli Avvocati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale i professionisti che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti.
- 8) Con riferimento alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza l'Istituto, in quanto Ente Pubblico Economico, sottoposto a vigilanza e tutela da parte della Regione Sicilia, ha adottato con delibera n. 4853 del 31 maggio 2016 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno dell'istituto stesso prevedendo una serie di attività da svolgersi nel corso dei prossimi tre anni. In ottemperanza a quanto previsto nel PTPC è stata acquisito il software necessario per procedere sul sito WEB dell'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla pubblicazione di quanto previsto dal D.LGS. 33/2013, che si prevede possa essere effettuato entro il prossimo 30 settembre

9) Infine, riguardo ai controlli effettuati dal Collegio dei Revisori in materia di contenimento della spesa ed alle criticità che hanno causato la mancata asseverazione di alcune schede, previste dalla Circolare n. 17 dell'Assessorato dell'Economia del 22/6/2016, Ultimo Capoverso (contenimento della spesa: le schede allegate alla Circolare dell'Assessorato regionale dell'Economia n.17 del 22/6/2016, sono state compilate con obiettivo riferimento alla realtà dell'Istituto, in particolare:

- nella scheda 2 è evidenziato che il premio di produzione (VAP) non viene corrisposto al personale dal 2006;
- la scheda 3 non è stata compilata in quanto l'Istituto ha operato sulla base del proprio Regolamento approvato con delibera n.868/2007 e con successiva delibera della Giunta Regionale n.25/2008;
- la scheda 6 rispecchia l'azione dell'Istituto ex delibera n.4777 del 30/3/2016, divenuta esecutiva e non contestata dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Organo Tutorio e di Vigilanza della Regione Siciliana;
- scheda 11: la scheda risulta regolarmente e correttamente compilata con l'inserimento della lettera "X" nella casella "NO";
- la scheda 12: l'asseverazione del collegio dei revisori rinvia all'art.14 della L.r.n.8/2016. In ogni caso, si ribadisce che, le tabelle di equiparazione non sono state ancora approvate dalla Giunta Regionale e si osserva che nessuna indagine è stata mai effettuata dall'Istituto né è mai pervenuta alcuna direttiva da parte degli Organi Tutori o da parte del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica sul concetto di "retribuzione minima onnicomprensiva" dei Dirigenti della Regione Siciliana;
- scheda n.14: l'Istituto non si è adeguato in quanto l'Ircac non presenta i requisiti identificativi dei destinatari della norma.

Per quanto riguarda le mancate asseverazioni delle schede nn.3 e 6, il Collegio Straordinario dei Revisori nell'affermare che "non si assevera in quanto non si condivide la posizione dell'Istituto", non esplicita i motivi della mancata condivisione al fine di porre in essere eventuali correttivi e rimuovere le criticità, ove effettivamente riscontrate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Vincenzo Minì)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Antonio Carullo)

